

# COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

## Provincia di Frosinone



# REGOLAMENTO

## FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 30 Settembre 2011

# Indice

## TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Servizio d'ordine durante le sedute
- Art. 3 Esposizione del gonfalone
- Art. 4 La sede delle adunanze
- Art. 5 RegISTRAZIONI audiovisive
- Art. 6 Funzioni rappresentative

### **CAPO II - Il Presidente del Consiglio Comunale**

- Art. 7 Elezione del Presidente e Vice Presidente del C.C.
- Art. 8 Presidenza delle adunanze
- Art. 9 Funzioni e poteri del Presidente dl C.C.

### **CAPO III - I Gruppi consiliari**

- Art. 10 Costituzione dei Gruppi consiliari
- Art. 11 Conferenza dei Capigruppo

### **CAPO IV – Commissioni consiliari**

- Art. 12 Commissioni permanenti consultive
- Art. 13 Presidente e Vicepresidente delle Commissioni
- Art. 14 Convocazione
- Art. 15 Validità delle sedute
- Art. 16 Partecipazione alle sedute
- Art. 17 Compiti delle Commissioni
- Art. 18 Sedute segrete e pubbliche
- Art. 19 Durata delle Commissioni
- Art. 20 Indennità di presenza
- Art. 21 Commissioni d'indagine riservata

### **CAPO V - I consiglieri scrutatori**

- Art. 22 Designazione e funzioni

## TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

### **CAPO I - Prerogative**

- Art. 23 Durata in Carica
- Art. 24 Prerogative dei Consiglieri

### **CAPO II - Diritti**

- Art. 25 Copertura assicurativa
- Art. 26 Diritto d'iniziativa
- Art. 27 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art. 28 Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art. 29 Visione degli atti

### **CAPO III - Doveri e responsabilità**

- Art.30 Divieto di mandato imperativo
- Art. 31 Partecipazione alle adunanze
- Art. 32 Astensione obbligatoria
- Art. 33 Doveri – responsabilità personale
- Art. 34 Decadenza

### **CAPO IV - Incarichi ai consiglieri comunali**

- Art. 35 Indirizzi al Sindaco
- Art. 36 Nomine e designazioni dei consiglieri comunali
- Art. 37 funzioni rappresentative
- Art. 38 Esercizio d'incarichi dopo la cessazione dalla carica

## **TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I - Convocazione**

- Art. 39 Competenza
- Art. 40 Convocazione
- Art. 41 Ordine del giorno
- Art. 42 Avviso di convocazione – consegna e modalità
- Art. 43 Termini di consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 44 Ordine del giorno – Pubblicazione, diffusione
- Art. 45 Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

### **CAPO II - Ordinamento delle adunanze**

- Art. 46 Deposito degli atti
- Art. 47 Adunanza di prima convocazione
- Art. 48 Adunanza di seconda convocazione
- Art. 49 Partecipazione dell'Assessore non consigliere

### **CAPO III – Pubblicità delle adunanze**

- Art. 50 Adunanze pubbliche
- Art. 51 Registrazioni audio e video
- Art. 52 Adunanze segrete
- Art. 53 Adunanze aperte

### **CAPO IV – Disciplina delle adunanze**

- Art. 54 Comportamento dei consiglieri
- Art. 55 Ordine della discussione
- Art. 56 Comportamento del pubblico
- Art. 57 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

### **CAPO V – Ordine dei lavori**

- Art. 58 Comunicazioni ed istanze
- Art. 59 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 60 Discussione
- Art. 61 Questione pregiudiziale e sospensiva

### **CAPO VI – Partecipazione del Segretario comunale e verbale**

- Art. 62 La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza
- Art. 63 Il verbale dell'adunanza
- Art. 64 Verbale – deposito – rettifica - approvazione

**CAPO VII – Le votazioni**

- Art. 65 Modalità generali
- Art. 66 Votazioni in forma palese
- Art. 67 Votazioni per appello nominale
- Art. 68 Votazioni segrete
- Art. 69 Esito delle votazioni
- Art. 70 Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 71 Astensioni e dichiarazioni di voto

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO UNICO**

- Art. 72 Rinvio alle norme di legge
- Art. 73 Approvazione del Regolamento
- Art. 74 Modifiche del regolamento
- Art. 75 Pubblicità e diffusione del regolamento
- Art. 76 Entrata in vigore

%%

<b>TITOLO I</b> <b>ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
---

## **CAPO I - Disposizioni generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni, si devono approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai sensi del D. Lgs. 267/2000, nonché, ai sensi di tutta la vigente materia legislativa.  
Esso si compone **di n° 76 articoli** e disciplina:
  - a) Il regolare funzionamento del Consiglio Comunale;
  - b) La presentazione e discussione delle varie proposte;
  - c) Il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
  - d) L'organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale.
3. Se nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

### **Art. 2**

#### **Servizio d'ordine durante le sedute**

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza tanto all'interno che all'esterno della sala consiliare, come pure nelle adiacenze del palazzo comunale.

### **Art. 3**

#### **Esposizione del Gonfalone**

1. Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, il Gonfalone del Comune viene esposto nella sala dell'adunanza, mentre al balcone principale del Palazzo civico vengono esposte le bandiere italiana ed europea.

### **Art. 4**

#### **La sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, può disporre che la riunione del Consiglio Comunale avvenga anche in luoghi diversi dalla propria sede, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità ed indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio su luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

## **Art. 5**

### **Registrazioni audiovisive**

1. E' facoltà del Presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo motivandone l'eventuale diniego.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzate i lavori medesimi il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

## **Art. 6**

### **Funzioni rappresentative**

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

## **CAPO II - Il Presidente del Consiglio Comunale**

### **Art. 7**

#### **Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale**

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alle elezioni del Presidente e di due Vicepresidenti di cui uno vicario da attribuire all'opposizione.
2. L'elezione è effettuata dal Consiglio Comunale che sceglie fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue nell'esame dell'ordine del giorno.
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio durano in carica per tutta la durata del mandato elettorale. Oltre che per dimissioni volontarie, per decesso, per impedimento permanente e per cause di forza maggiore, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui viene preso atto, il Presidente ed i Vicepresidenti cessano dalla carica su richiesta motivata di almeno due quinti dei membri del Consiglio Comunale. Se la mozione è approvata, si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.

### **Art. 8**

#### **Presidenza delle adunanze**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la presidenza spetta al Vice Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, al secondo Vicepresidente.
3. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere il Consiglio Comunale.
4. Al Presidente del Consiglio si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

### **Art. 9**

#### **Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso e ai singoli Consiglieri dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Il Presidente esercita le sue funzioni secondo criteri di imparzialità, ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Attribuisce la facoltà di intervento e dichiara chiusa la discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, esercita i poteri necessari al mantenimento dell'ordine e all'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentito il Segretario Comunale.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organismi di partecipazione dei cittadini e gli altri Organismi ai quali il Comune partecipa.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario Comunale e del personale di segreteria con supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio ed in particolare cura l'organizzazione delle sedute del Consiglio, la gestione degli atti di iniziativa dei consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

### **CAPO III - I Gruppi Consiliari**

#### **Art. 10**

##### **Costituzione dei Gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti si organizzano in Gruppi consiliari.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la seconda riunione del Consiglio Comunale neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato capogruppo il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Consiglio Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del gruppo di nuova appartenenza.
5. I consiglieri che intendono aderire a formazioni politiche presenti nel Parlamento nazionale, possono costituire autonomi gruppi consiliari anche staccandosi da altri gruppi già costituiti.

#### **Art. 11**

##### **Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto Commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine dl giorno del Consiglio Comunale, argomenti di particolare interesse e delicatezza.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
5. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando, dai partecipanti, è rappresentato almeno la metà dei consiglieri in carica.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
8. Delle riunioni della conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

## **CAPO IV – Commissioni Consiliari**

### **Art. 12**

#### **Commissioni permanenti consultive**

1. Il Consiglio Comunale nell'adunanza consiliare successiva alla prima individua il numero e le competenze delle Commissioni consiliari di natura consultiva.
2. I componenti delle Commissioni consultive sono eletti dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta. Essi vengono scelti tra i consiglieri comunali, due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze.
3. Non possono essere eletti membri della commissione il Sindaco e gli Assessori.
4. Le commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio comunale che, a tal fine, procede alla prima convocazione delle Commissioni.
6. Le Commissioni Consiliari consultive esaminano preventivamente proposte di deliberazione loro trasmesse. Hanno altresì l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale.

### **Art. 13**

#### **Presidente e Vicepresidente delle Commissioni**

1. Le Commissioni eleggono un Presidente ed un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente della Commissione deve essere garantito alla minoranza.

### **Art. 14**

#### **Convocazione**

1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti almeno una volta al mese con avviso scritto, da recapitarsi a ciascun membro almeno due giorni liberi prima della data della riunione. In caso di urgenza l'adunanza è convocata mediante avviso telefonico, almeno 24 ore prima. Ciascuna commissione deve essere convocata obbligatoriamente quando vi sia una richiesta di almeno 2 dei componenti.
2. Ciascuna commissione inoltre potrà anche essere convocata su istanza del Sindaco su specifiche questioni da porre all'ordine del giorno. In questi casi la Commissione deve riunirsi entro sette giorni liberi dalla data di richiesta.



## **Art. 15**

### **Validità delle sedute**

1. Le sedute delle commissioni hanno validità con l'intervento di almeno due componenti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero legale, sugli stessi argomenti si terrà, in altro giorno, un'adunanza in seconda convocazione. Le adunanze delle commissioni hanno luogo in apposita sala.

## **Art. 16**

### **Partecipazione alle sedute**

1. Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati il Sindaco e gli Assessori secondo il criterio della competenza in materia.
2. Le Commissioni consiliari possono disporre l'audizione del Segretario Generale, dei Funzionari del Comune, i quali hanno l'obbligo di fornire, se richiesto, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
3. Le Commissioni consiliari possono chiedere l'audizione di esperti o rappresentanti di Enti pubblici e privati qualora la discussione sull'argomento lo richieda.

## **Art. 17**

### **Compiti delle Commissioni**

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni istruttorie, di impulso e referenti e svolgono altresì compiti di predisposizione di pareri e osservazioni per iniziative afferenti la comunità cittadina.
2. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materie, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali del Comune, e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono, inoltre, attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto, dal Regolamento e dal Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni possono procedere, altresì, ad udienze conoscitive e formulare proposte per dibattiti, incontri, convegni su temi specifici.

## **Art. 18**

### **Sedute segrete e pubbliche**

1. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche.
2. Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un impiegato comunale.
3. I verbali delle sedute sono conservati dal Presidente della commissione.
4. In casi particolari i lavori della Commissione consiliare possono essere tenuti in seduta segreta.

## **Art. 19**

### **Durata delle Commissioni**

1. Le Commissioni Consiliari consultive sono permanenti, i componenti cioè durano in carica per l'intero mandato amministrativo, salvo che, per dimissioni di singoli consiglieri componenti, o revoca del mandato da parte del gruppo di appartenenza, non occorra procedere alla sostituzione parziale o totale dei membri della commissione, in base alle indicazioni dei gruppi consiliari di appartenenza dei consiglieri dimissionari o revocati.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare, con provvedimento motivato e con la maggioranza assoluta, lo scioglimento anticipato delle singole commissioni.

## **Art. 20**

### **Indennità di presenza**

1. Ai componenti delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo, non spetta il gettone di presenza.
2. La partecipazione alle sedute del Consiglio è attestata dal Presidente del Consiglio. La partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo alle Commissioni e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è attestata dai rispettivi presidenti.

## **Art. 21**

### **Commissioni d'indagine riservata**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, nonché di controllo e di garanzia. Le Commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.
2. Della Commissione d'indagine fanno parte un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata, nonché i termini per concluderla e riferire al Consiglio comunale con un'apposita relazione.
4. La Commissione d'indagine ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico compreso l'accesso agli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine e allo stesso connessi. 5. A norma dell'art. 44, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

## **Capo V - Consiglieri scrutatori**

### **Art. 22**

#### **Designazione e funzioni**

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre membri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere tra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni su voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. In questo caso assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

<h2><b>TITOLO II</b></h2> <h3><b>I CONSIGLIERI COMUNALI</b></h3>
--

## **CAPO I - Prerogative**

### **Art. 23**

#### **Durata in Carica**

1. I Consiglieri Comunali iniziano la loro attività con la convalida dei consiglieri eletti e durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

## **Art. 24**

### **Prerogative dei Consiglieri**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.
2. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano componenti.
4. Ciascun Consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale. Egli non è responsabile se si astiene dal voto.
5. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio, comprese proposte di deliberazione;
  - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni. Le mozioni saranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze è data risposta scritta, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
  - c) richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale, se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica; in quest'ultimo caso la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

## **CAPO II - Diritti**

### **Art. 25**

#### **Copertura assicurativa**

1. Ai Consiglieri sono estese tutte le coperture assicurative contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 86 della L. 267/2000.

### **Art. 26**

#### **Diritto di iniziativa**

1. Tutti i componenti il Consiglio comunale hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal proponente, è inviata al Presidente e al Sindaco, i quali la trasmettono al segretario comunale per l'istruttoria, e ne informano la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento e acquisisce i pareri dei responsabili dei servizi se necessario.
3. Conclusa l'istruttoria, il Presidente, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente, previo eventuale esame della Commissione Consiliare competente per materia, se costituita.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate per iscritto al Presidente

nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura l'istruttoria. Qualora l'istruttoria richieda valutazioni e approfondimenti, su richiesta del segretario comunale il Presidente può rinviare il punto all'ordine del giorno. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

## **Art. 27**

### **Interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, che le comunica al Presidente, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative o di interventi da parte del consiglio comunale o della giunta nell'ambito delle attività del comune. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
4. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono presentate al Presidente e al Sindaco, entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Nessuno può presentare più di due istanze o mozioni per la stessa seduta. Il Presidente provvede ad iscrivere la risposta alle interrogazioni nella prima adunanza utile del consiglio qualora lo richieda il proponente.
5. Alle interrogazioni risponde il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, ovvero il Presidente può autorizzare ad intervenire il segretario comunale per motivi di carattere gestionale. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia possono dare alle interrogazioni risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.
6. Quando l'interrogazione o la mozione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. L'interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro 30 giorni.
7. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno, né presentate interrogazioni nelle sedute che hanno per oggetto l'approvazione delle Linee Programmatiche di mandato del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della gestione.

## **Art. 28**

### **Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1. I consiglieri comunali, con richiesta scritta, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni e copia degli atti, provvedimenti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori negli stessi richiamati, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. Le copie dovranno essere rilasciate dagli uffici comunali in tempi congrui secondo modalità che non creino ostacolo o intralcio al buon andamento dell'attività amministrativa.
3. Tutti i componenti sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### **Art. 29**

##### **Visione degli atti**

1. Ai fini di cui al precedente articolo i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta Comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase nella medesima giornata tenuto conto della disponibilità e dei carichi di lavoro degli uffici.

### **CAPO III - Doveri e responsabilità**

#### **Art. 30**

##### **Divieto di mandato imperativo**

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione di espressione e di voto.

#### **Art. 31**

##### **Partecipazione alle adunanze**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, invita al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire perché sia presa nota a verbale.

#### **Art. 32**

##### **Astensione obbligatoria**

1. Il Sindaco, gli assessori, anche esterni, e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione dei servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio, sia di interesse dei coniugi, dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai commi 2 e 3 comporta l'obbligo di assenza dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri e gli assessori obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### **Art. 33**

##### **Doveri – Responsabilità Personale**

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.

2. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
3. Agli amministratori comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla normativa vigente.

#### **ART. 34**

##### **Decadenza**

- 1 - Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto secondo la procedura di cui ai successivi commi.
- 2 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su proposta di un consigliere o di qualunque elettore del Comune.
- 3 - La proposta di decadenza deve, a pena di nullità della procedura, essere notificata al Consigliere interessato al quale devono essere concessi almeno quindici giorni consecutivi per la produzione delle proprie osservazioni e giustificazioni.
- 4 - Decorsi i termini di cui al comma precedente, la proposta di decadenza viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva al termine assegnato solo nel caso in cui l'assenza non sia stata motivata e ritenuta giuridicamente valida dalla Conferenza dei Capigruppo.

### **CAPO IV - Incarichi ai consiglieri comunali**

#### **Art. 35**

##### **Indirizzi al Sindaco**

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

#### **Art. 36**

##### **Nomine e designazioni di consiglieri comunali**

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza e al consiglio, in seduta pubblica in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva con voto palese la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

#### **Art. 37**

##### **Funzioni rappresentative**

1. I consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale che ne cura adeguata pubblicità.

#### **ART. 38**

##### **Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica**

- 1 - I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio o per dimissione cessano dall'esercizio di incarichi esterni loro attribuiti dal Consiglio Comunale stesso.

<b>TITOLO III</b> <b>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
--

### **CAPO I - Convocazione**

#### **Art. 39**

##### **Competenza**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo statuto e il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

#### **Art. 40**

##### **Convocazione**

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni per l'approvazione dello Statuto dell'ente, del bilancio di previsione, del rendiconto e degli strumenti di pianificazione generale.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando l'urgenza stessa sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

#### **Art. 41**

##### **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale di stabilire e, in caso di urgenza, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione " seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

#### **Art. 42**

##### **Avviso di convocazione-Consegna e modalità**

1. L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante messo comunale;
  - b) mediante telegramma o raccomandata A.R.;
  - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale anche presso la sede municipale per le notificazioni degli atti relativi al proprio mandato.
4. I consiglieri comunali devono ricevere gli avvisi personalmente o indicare una persona che è abilitata a riceverli in caso di assenza degli stessi presso il domicilio eletto.
5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma 3, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

#### **Art. 43**

##### **Termini di consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione per le adunanze ordinarie e tre giorni liberi ed interi per le adunanze straordinarie.
2. I suddetti termini comprendono anche giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiuntivi.
5. I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al comma 3 e dei provvedimenti aggiuntivi all'ordine del giorno di cui al comma 4 possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.



#### **Art. 44**

##### **Ordine del giorno. Pubblicazione e Diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Presidente, per le adunanze per le quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

#### **Art. 45**

##### **Richiesta di convocazione del Consiglio**

1. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la richiesta deve contenere per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri dei responsabili dei servizi.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1, previa diffida, provvede il Prefetto.

## **CAPO II - Ordinamento delle adunanze**

#### **Art. 46**

##### **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nelle 48 ore precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nelle 72 ore precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La proposta di deliberazione sottoposta all'esame del consiglio deve essere depositata nei termini indicati al comma precedente, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, nell'orario di funzionamento degli uffici comunali.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del rendiconto, devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di contabilità. Gli atti relativi sono messi a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio indicato nell'avviso.

## **Art. 47**

### **Adunanza di prima convocazione**

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti assegnati al Comune. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono un quorum funzionale diverso per la validità delle deliberazioni.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione viene eseguito l'appello e si constata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto nel comma 1, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

## **Art. 48**

### **Adunanza di seconda convocazione**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pur essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente nell'avviso di prima convocazione. Nel caso si renda necessaria la seconda seduta, ovvero nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
5. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

## **Art. 49**

### **Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**

1. L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

### **CAPO III – Pubblicità delle adunanze**

#### **Art. 50**

##### **Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche salvo quanto stabilito dall'art. 39.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere all'adunanza di cui al comma 1.

#### **Art. 51**

##### **Registrazioni audio e video**

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Castro dei Volsci.
2. E' possibile la ripresa di tali adunanze in misura totale o parziale, per mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

#### **Art. 52**

##### **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
4. Il Presidente decide il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare, la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

#### **Art. 53**

##### **Adunanze aperte**

1. Quando si verificano le particolari condizioni o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei

- luoghi particolari previsti nell'art. 3, anche nella stessa giornata di convocazione del Consiglio Comunale in adunanza pubblica.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
  3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e di singoli cittadini, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
  4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

## **CAPO IV – Disciplina delle adunanze**

### **Art. 54**

#### **Comportamento dei consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei commi 2 e 3, il Presidente lo richiama nominandolo. Qualora il consigliere non si adegui al richiamo del Presidente, costui gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. E', altresì, facoltà del Presidente disporre l'allontanamento del consigliere che nonostante i richiami continua a comportarsi in maniera sconveniente e turbare i lavori, anche avvalendosi della forza pubblica.

### **Art. 55**

#### **Ordine della discussione**

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega e vengono inseriti nell'elenco degli iscritti a parlare.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento ed ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, ove sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

## **Art. 56**

### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spetta discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate da tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

## **Art. 57**

### **Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

1. Il Presidente per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiamati.

## **CAPO V – Ordine dei lavori**

## **Art. 58**

### **Comunicazioni e istanze**

1. All'inizio dell'adunanza il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie o della Giunta sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del sindaco, il Presidente concede la parola ad un consigliere per ciascun gruppo che può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al comma 1.
3. Le comunicazioni devono essere contenute per il Sindaco e ciascun consigliere che interviene in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. L'esame delle istanze o delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua istanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
5. L'istanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Il Presidente può dare direttamente risposta all'istanza o demandare al

- sindaco o all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
  7. Nel caso che l'istanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
  8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
  9. Le interrogazioni strettamente connesse ad argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono discusse al momento della trattazione dell'argomento a cui si riferiscono.
  10. Se gli interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'istanza o interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

#### **Art. 59**

##### **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni decide il Consiglio, con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente o il Sindaco può fare nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### **Art. 60**

##### **Discussione**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di 15 minuti per il primo intervento, e per non più di cinque minuti per l'intervento di replica al relatore o al Presidente.
3. Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori delegati replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto e motivazione.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Presidente, può dichiarare chiusa la discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, oltre quelle già consentite dal regolamento ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
7. A ciascun consigliere è consentito intervenire per fatto personale, con l'obbligo di indicare in che cosa tale fatto si concretizza. Si intende fatto personale essere censurato nella propria

condotta o il ritenersi attribuiti fatti non veri ed espressioni contrarie a quelle espresse. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale soltanto il consigliere o i consiglieri che risultino interpellati. L'intervento per fatto personale e la relativa risposta non possono superare il limite di cinque minuti.

#### **Art. 61**

##### **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

### **CAPO VI – Partecipazione del segretario comunale e verbale**

#### **Art. 62**

##### **La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni quando viene richiesto dal Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati espressi i pareri di competenza in sede istruttoria.

#### **Art. 63**

##### **Il verbale dell'adunanza**

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Il Segretario Comunale provvede alla sua redazione.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Salvo quanto previsto nel comma 7, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Le dichiarazioni di voto vengono integralmente riportate a verbale.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso iscritte a verbale.
7. Il consiglio comunale con esplicita votazione, a maggioranza dei suoi componenti, può decidere di adottare il sistema di registrazione audio delle sedute consiliari. In tal caso il verbale delle adunanze riporterà gli interventi dei consiglieri come risultanti dalla

trascrizione delle registrazioni effettuata dall'operatore addetto alla segreteria, il quale controfirmerà la parte del verbale trascritto. Per quanto riguarda le finalità della registrazione rimane fermo il disposto dell'art. 34 1° comma.

8. Le registrazioni hanno lo stesso valore del brogliaccio del segretario comunale e non costituiscono documento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Le registrazioni sono scaricate sul pc dell'operatore addetto alla trascrizione e vengono conservate fino all'approvazione dei relativi verbali da parte del consiglio comunale.
10. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere giudizi sul loro operato.
11. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

#### **Art. 64**

##### **Verbale – Deposito – Rettifica-Approvazione**

1. I verbali sono sottoposti ad approvazione del Consiglio Comunale, di norma nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei termini previsti per le altre deliberazioni.
2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Ogni consigliere, per le proprie dichiarazioni, può proporre modifiche ed integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono richieste.

### **CAPO VII – Le votazioni**

#### **Art. 65**

##### **Modalità Generali**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.



8. Per i bilanci, salvo quanto disposto dal regolamento di contabilità per l'approvazione degli emendamenti, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

#### **Art. 66**

##### **Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllando l'esito della votazione insieme agli scrutatori, con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono o che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

#### **Art. 67**

##### **Votazioni per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "Sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "No" alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni, per appello nominale è annotato a verbale.

#### **Art. 68**

##### **Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
  - Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
  - Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

#### **Art. 69**

##### **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con formula " Il Consiglio ha approvato", oppure " Il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### **Art. 70**

##### **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

#### **Art. 71**

##### **Astensioni e dichiarazioni di voto**

1. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da parte di un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.
2. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

<b>TITOLO IV</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
--

**CAPO UNICO**

**Articolo 72**

**Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se eletto, sentiti i Capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

**Art. 73**

**Approvazione del Regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

**Art. 74**

**Modifiche del regolamento**

1. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, possono essere proposte modifiche e integrazioni su proposte del Presidente del Consiglio, del Sindaco, delle Commissioni consiliari e di ciascun consigliere comunale secondo le procedure previste per la presentazione, l'esame e l'approvazione di provvedimenti deliberativi di competenza del consiglio comunale.

**Art. 75**

**Pubblicità e diffusione del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione dei consiglieri, durante le sedute.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Sindaco, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali. Il regolamento e le sue modificazioni vanno pubblicate altresì sul sito internet ufficiale del Comune.

**Art. 76**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello dell'esecutività della presente deliberazione.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale.

\*\*\*\*\*